# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1207-A)

# RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE DE MATTEIS)

**SUL**

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**e col Ministro del Tesoro**

**NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1978**

---

Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere

---

**Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1978**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad estendere ai magistrati, esposti anch'essi a gravi pericoli come recenti luttuosi avvenimenti hanno dimostrato, i benefici a suo tempo concessi alle forze di polizia.

Com'è noto con le leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, in relazione ai numerosi episodi di criminalità in cui sono rimasti coinvolti appartenenti alle forze di polizia ed alle tragiche conseguenze che hanno coinvolto i relativi nuclei familiari, si è inteso dare un adeguato contenuto al trattamento pensionistico e dei benefici di cui alla legge 22 ottobre 1968, n. 101, a favore dei superstiti delle vittime delle forze dell'ordine.

I magistrati non meno delle forze di polizia sono sempre più frequentemente divenuti bersaglio di violente azioni terroristiche, sicchè sembra legittimo prevedere per i superstiti dei magistrati vittime del dovere, un analogo particolare trattamento che, almeno sul piano economico, attenui le gravi conseguenze degli episodi criminosi medesimi.

È inoltre il caso di sottolineare che la pensione privilegiata ordinaria spettante alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose è liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso. Si tratta di una innovazione migliorativa la cui applicazione è estesa anche alle categorie dei dipendenti indicate nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Si segnala, infine, che con il provvedimento che si sottopone all'Assemblea del Senato viene attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, a favore delle famiglie dei vicepretori onorari e dei giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

DE MATTEIS, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento complessivo di cui al comma precedente.

Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 2.

Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, è altresì attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624.

La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 210.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.